Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 228 del 4 ottobre 1947

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Sabato, 4 ottobre 1947 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 settembre 1947, n. **1001**.

Autorizzazione al Ministro per il tesoro a stipulare i patti e le condizioni relative alla contrazione di un prestito all'estero per l'acquisto di macchinari e materie prime.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 settembre 1947, n. 1001.

Autorizzazione al Ministro per il tesoro a stipulare i patti e le condizioni relative alla contrazione di un prestito all'estero per l'acquisto di macchinari e materie prime.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero, per gli affari esteri e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per il commercio con l'estero, è autorizzato a stipulare tutti i patti e le condizioni relative agli accordi intervenuti fra esso Ministro e il Gruppo Société Européenne d'Etudes & d'Entreprises di Parigi e la Canadian Expansion Trade Co. Limited di Montreal (Canadà) per un prestito di cinquanta milioni di dollari.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai detti accordi saranno esenti da qualsiasi imposta e tassa presente e futura e non saranno soggette ad eventuali restrizioni legali che potessero essere, quando che sia, applicate ai pagamenti all'estero.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere a quanto necessario per l'attuazione del presente decreto ed ai relativi stanziamenti in bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — MERZAGORA — SFORZA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 169. — FRASCA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 10 — (4103148) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.